

29 marzo 2020 17:50 Eccessivamente onerosa l'assistenza professionale dell'agente sportivo ai tempi del coronavirus

La prestazione dell'agente sportivo appare inquadrabile nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, in cui la prestazione dell'agente non viene effettuata istantaneamente, bensì mediante ripetuti atti di assistenza verosimilmente continuativa.

Per di più, si pattuisce in molti casi un corrispettivo rateizzato, elemento che - per un orientamento - deporrebbe anch'esso nel senso della non istantaneità dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Con conseguente applicabilità dell'art.1467 c.c., per il fatto che – in caso di definitiva sospensione del campionato determinata dai provvedimenti governativi e non da scelta della Lega - il risultato utile della prestazione dell'agente, vale a dire lo sfruttamento in partita delle prestazioni del "campione" dal medesimo procurato, non può essere conseguito dalla società.

Peraltro, l'obiettivo di una riduzione ad equità del corrispettivo originariamente pattuito può essere raggiunto anche mediante la rinegoziazione del contratto, il rifiuto della quale da parte dell'agente apparirebbe contrario a buona fede ex art. 1375 c.c..

Appare altresì non immediatamente esigibile secondo buona fede il pagamento da parte della società delle residue rate dovute all'agente.